

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE "TERRE DI CASTELLI" DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ALL'ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED ANZIANI

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschieri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;

IL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

IL COMUNE DI GUIGLIA in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.11.2011;



IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;

IL COMUNE DI SPILAMBERTO in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2011;

E

L' UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011 che si allega quale parte integrante.




Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e, conseguentemente l'Unione Terre di Castelli, hanno approvato con conformi deliberazioni consiliari lo Statuto e l'Atto Costitutivo, per il cui contenuto si rinvia alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 01.04.2009.

che in data 31.08.2009 si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n. 616/1977, dell'art.114 del D.P.R. n. 309/90, dell'art.131 del D.Lgs. n. 112/1998, del D.Lgs. n. 286/1998, dell'art.191 della L. n. 3/1999, dell'art.13 della L. 267/2000 e dell'art.6 della L. 328/2000 competono ai Comuni tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed erogazione dei servizi sociali a favore dei propri cittadini;



Che con deliberazione n. 002 del 14/1/2010 il Comitato di Distretto di Vignola ha espresso l'esigenza di ripensare il modello di gestione delle funzioni sociali e socio sanitarie ed in particolare delle modalità di gestione del Servizio Sociale professionale;





Che con deliberazione del Comitato di distretto di Vignola n. 004 del 28/1/2010 avente ad oggetto "Servizio Sociale Professionale e contribuzione economica dei Comuni del distretto di Vignola: Provvedimenti" il Comitato di Distretto ha deciso di assegnare all'Unione Terre di Castelli ed al Comune di Montese la gestione del servizio sociale professionale e della contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del Distretto di Vignola;

che con deliberazione n. 16 del 6/9/2010 il Comitato di Distretto di Vignola ha approvato il nuovo progetto di gestione del Servizio Sociale Professionale prevedendo l'avvio delle nuove funzioni in capo all'Unione terre di Castelli a far tempo dal 1° di novembre 2010;

che con deliberazione n. 53 del 21/10/2010 il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli ha deliberato la revoca, a far tempo dall'1/11/2010, del conferimento all'ASP G. Gasparini di Vignola di una serie di attività ed ha approvato la modificazione all'art. 2 della "Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "G. Gasparini" di Vignola;

che i Consigli Comunali di

Castelnuovo Rangone , Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro Spilamberto, Vignola, Zocca hanno parimenti approvato la modificazione all'art. 2 della "Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "G. Gasparini" di Vignola;



TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative al Servizio Sociale Professionale e all'assistenza economica ai minori, adulti ed anziani di cui al successivo art.4.

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni e la gestione dei servizi ed attività relative al Servizio Sociale Professionale e all'assistenza economica ai minori, adulti ed anziani.

Art.3 - Finalità



La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

l'esercizio della funzione di tutela sociale attraverso il Servizio Sociale Professionale e della funzione amministrativa di assistenza economica ai minori, adulti ed anziani residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli;

l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.



Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione coordinata ed unificata delle funzioni relative al Servizio Sociale Professionale e all'assistenza economica ai minori, adulti ed anziani con sede operativa temporaneamente stabilita negli uffici dell'Unione di Vignola.

Il servizio, organizzato a livello territoriale, avrà una sede operativa in ciascuno dei Comuni dell'Unione.

Art.4 - Funzioni trasferite ed ambito di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative alla tutela sociale dei cittadini. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

tutela sociale attraverso il servizio sociale professionale

assistenza economica area minori;

assistenza economica area adulti e anziani

contributi per il pagamento di rette per l'ospitalità in Comunità Alloggio di Area Anziani;

contributi per il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture residenziali di Area Adulti e per l'ospitalità in Case protette/RSA, Case di riposo e Centri diurni di Area Anziani;

L'Unione "Terre di Castelli" subentra ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca nel rapporto giuridico, amministrativo per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività ad esso trasferite dai suddetti Comuni.

Art.5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

A carattere ricognitivo, per le situazioni giuridiche precedenti, l'esercizio unificato del servizio decorre dal 01/11/2010.

Art. 6 - Ambito territoriale




L'ambito territoriale delle funzioni relative alla tutela sociale e all'assistenza economica dei cittadini in condizioni di bisogno, è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art.7 - Forme di consultazione

La Giunta dell'Unione assicura la gestione delle funzioni esecutive relative alla tutela sociale e all'assistenza economica dei cittadini residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli in base agli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione nell'ambito della programmazione dei Piani triennali di zona per la salute ed il benessere sociale.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 – Personale

Il personale necessario per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative al Servizio Sociale Professionale e all'assistenza economica dei cittadini residenti nei Comuni dell'Unione, sarà costituita, di norma, dai dipendenti già inseriti nella dotazione organica dell'ente.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.



Handwritten signature



Handwritten signature

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 11 – Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 12 – Recesso - Revoca della gestione – Scioglimento dell'Unione.



Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di uno o di due Comuni dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.


In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, rispetto al personale trasferito o assunto direttamente dall'Unione, si applica l'accordo decentrato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 26.08.2002 recante i "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione di Comuni" e recepiti dalla giunta dell'Unione con deliberazione n° 33 del 10.09.2002 e mantenendo, comunque, i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la



continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

Art.13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

un altro dalla Giunta dell'Unione;

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.



La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art.14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art.15 - Registrazione


Il presente atto composto da n. 11 pagine sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Meschiari Massimiliano)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Montanari Giorgio)




Per il Comune di Guiglia

(Amici Monica)




Per il Comune di Marano s.P.

(Muratori Emilia)



Per il Comune di Savignano sul Panaro


(Caroli Gerardo)





Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi)




Per il Comune di Vignola


(Denti Daria)



Per il Comune di Zocca

(Pietro Balugani)





Per l'Unione dei Comuni Terre di Castelli

(Lapandini Francesco)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

